



SENT. n. 28/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21146** del registro di segreteria, con ricorso depositato il 12/08/2021, proposto da Omissis, nato il Omissis a Omissis (Omissis), deceduto, proseguito da Omissis (Omissis) nata il Omissis a Omissis, nella qualità di erede e (già) coniuge superstite, e con l'intervento volontario di Omissis, nata il Omissis a Omissis (c.f. Omissis), nella qualità di unica figlia ed erede dell'originario ricorrente, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dall'avv. Cosimo Lovelli (LVLCSM68E05G942G) e dall'avv. Daniele Oliviero, e con loro elettivamente domiciliati in Potenza alla via del Gallitello, 116, pec: loveli.cosimo@cert.ordineavvocatipotenza.it, oliviero.daniele@cert.ordineavvocatipotenza.it

Contro

-I.N.P.S., sede di La Spezia, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da avv. Alberto Fuochi (c.f. FCH LRT58S22D969F) – PEC: avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov.it, per dichiarata procura generale alle liti del 21.7.2015, Rep. n. 80974, a rogito del Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma.

	-Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, non	
	costituito.	
	Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con il ricorso in epigrafe l'attore ha adito questa Corte per ottenere il ricono-	
	scimento dei benefici contributivi di cui alla legge n. 257/92, e segnatamente	
	la rivalutazione dei periodi contributivi, ai sensi dell'art. 13, c. 8, della predetta	
	legge, con moltiplicatore 1,50 %, con riliquidazione del trattamento pensioni-	
	stico con il predetto aumento, oltre interessi e rivalutazione.	
	A tal fine ha esposto che:	
	-ex dipendente del Ministero della difesa nel ruolo civile presso l'Arsenale mi-	
	litare marittimo di La Spezia (cessato dal servizio il Omissis con la qualifica	
	di Operatore di magazzino, come da curriculum lavorativo rilasciato dall'Am-	
	ministrazione) con la qualifica di "Operatore di macchine per le lavorazioni	
	metalliche e plastiche" dal Omissis al Omissis, ha manipolato, trattato, di-	
	sciolto, materiale isolante composto da amianto facendo manutenzione sulle	
	navi della marina militare e a terra per oltre un decennio;	
	-ha inoltrato all'Amministrazione della difesa, all'Istituto previdenziale e	
	all'Inail, in data Omissis, rituale richiesta diretta a far accertare, stante l'espo-	
	sizione all'amianto per un periodo ultradecennale, il diritto ad ottenere la riva-	
	lutazione dei periodi contributivi, ai sensi dell'art. 13, c. 8 della legge	
	n.257/1992, con il moltiplicatore 1,50 %, senza peraltro ottenere riscontro.	
	Nel ripercorrere lo snodarsi della giurisprudenza, anche costituzionale, inter-	
	venuta in materia e gli approdi del legislatore, il ricorrente ha dunque invocato	

	il riconoscimento dei benefici normativi suddetti, evidenziando il suo colloca-	
	mento a riposo dopo l'entrata in vigore della l. n. 257/1992, ed essendo stata	
	la propria pensione calcolata solo su 35 anni di contribuzione utile.	
	In via istruttoria ha chiesto un ordine di esibizione, nei confronti di Inail La	
	Spezia, della certificazione che il ricorrente, per la qualifica e le mansioni ri-	
	vestite sino al Omissis, è stato esposto all'amianto, e nei confronti del Mini-	
	sterio della difesa per l'esibizione del curriculum lavorativo.	
	Parte ricorrente ha depositato in data 18.2.2022 note d'udienza con cui insiste	
	per l'accoglimento del ricorso.	
	Con memoria depositata il 21.2.2022 si è costituito l'Inps che, in via pregiudi-	
	ziale, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità del mandato e, in	
	subordine, l'interruzione del processo. La parte pubblica ha riferito a tal fine	
	che il ricorrente è deceduto in data Omissis, in data antecedente al deposito del	
	ricorso, evidenziando altresì che la procura alle liti non riporta la data del rila-	
	scio e che il ricorso reca la data del 12.8.2021. Pertanto, non essendovi certezza	
	sulla data del rilascio della procura, questa dovrebbe coincidere con la propo-	
	sizione del ricorso, successiva alla morte.	
	Con note integrative depositate in data 21.2.2022 il procuratore del ricorrente,	
	nel prendere posizione sulla difesa del resistente, ha riferito che, sebbene il	
	ricorso sia datato agosto 2021, la procura alle liti sarebbe stata rilasciata in data	
	antercedente, ossia nel dicembre del 2019, in occasione della nota raccoman-	
	data inoltrata alle suddette amministrazioni pubbliche. Inoltre, che il decesso	
	del ricorrente non sarebbe stato partecipato dagli eredi e ha concluso con la	
	richiesta di termini per valutare l'intervento di questi ultimi nel giudizio.	
	Con ordinanza fuori udienza n. 6/2022 il giudizio veniva rinviato al ruolo del	

	15.6.2022 per consentire la costituzione degli eredi del ricorrente.	
	Con atto di intervento depositato in data 21.4.2022 si costituiva la nominata	
	Omissis, insistendo con le richieste di cui al libello introduttivo.	
	All'udienza del 15.6.2022 la difesa del ricorrente, in persona dell'avv. Anna	
	Fusco, delegata, ha insistito come da atti rilevando che la costituzione dell'am-	
	ministrazione avrebbe effetto sanante dell'eventuale vizio della procura. La di-	
	fesa dell'amministrazione ha insistito per l'inammissibilità del ricorso causa	
	nullità della procura alle liti, vizio censurato con la costituzione in giudizio. Ha	
	quindi eccepito la genericità dell'intervento, l'indeterminatezza del titolo azio-	
	nato e istato per l'inammissibilità; in subordine, termine a difesa.	
	Con sentenza/ordinanza n. 55/2022, resa in esito all'udienza del 15.6.2023, ve-	
	niva disposto per la prosecuzione del giudizio nei confronti di Omissis, ordi-	
	nato a INAIL, sede di La Spezia, in persona del direttore protempore, la tra-	
	smisione della certificazione di cui al d.l. n. 269/2003, conv. in legge n.	
	326/2003, art. 47, comma 4, e rinviato il giudizio al ruolo del 19.10. 2022.	
	L'ordine rivolto nei confronti di Inail, sede di La Spezia, non è stato ottempe-	
	rato.	
	Alla pubblica udienza del 19.10. 2022, nessuno presente per l'Amministra-	
	zione costituita, la difesa del ricorrente, rappresentata da avv. Francesco Vi-	
	sciotto, delegato, ha insistito per la nomina di CTU per accertare l'esposizione	
	qualificata ad amianto.	
	Con ordinanza, resa fuori udienza, n. 37/2022 veniva incaricato il Collegio	
	Medico Legale (CML) Sezione speciale, presso la Corte dei conti, in Roma,	
	per accertare la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto del ricor-	
	rente (deceduto) Omissis, nello svolgimento di attività lavorativa presso	

	l'Arsenale di La Spezia, con la qualifica di Operatore di macchine per le lavo-	
	razioni metalliche e plastiche, nel periodo ottobre Omissis -dicembre Omissis.	
	Con atti depositati il 13.4. e 2.5. 2023 il CML ha reso parere medico legale.	
	Alla pubblica udienza del 10.5.2023 l'avv. Riccardo Marmorato, delegato, per	
	il ricorrente, ha insistito sulla tardività delle eccezioni di parte avversa e, ri-	
	chiamandosi alle conclusioni del CML, concluso per l'accoglimento del ri-	
	corso. La difesa del resistente ha insistito sulla maturata prescrizione, rilevabile	
	anche d'ufficio. Il Ministero della difesa non risultava costituito.	
	Con decreto n. 6/2023, reso fuori udienza, veniva fissato il termine perentorio	
	di dieci giorni, decorrente dalla conoscenza legale del decreto, per la rinnova-	
	zione, a cura del ricorrente e ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611/1933, della	
	notificazione del ricorso originario e dell'atto di prosecuzione del giudizio,	
	unitamente al presente decreto, al Ministero della difesa, e rinviato all'udienza	
	del 25.10. 2023, per la discussione del giudizio.	
	Il ricorrente ha depositato le prove della notificazione giusta decreto n. 6/2023.	
	Il Ministero della difesa non è risultato costituito.	
	Alla pubblica udienza del 25.10.2023 per il ricorrente, l'avv. Marmorato Ric-	
	cardo, delegato, si è richiamato agli atti e, evidenziata l'avvenuta notificazione	
	prescritta con il citato decreto 6/2023, ha insistito per la decisione. La difesa	
	dell'Istituto, in persona dell'avv. Patrizia Sanguinetti, si è richiamata agli atti e	
	ha rilevato che l'ex coniuge odierno attore non sarebbe erede dell'originario	
	ricorrente, con conseguente inammissibilità/infondatezza della domanda per	
	carenza di legittimazione attiva. Ha dedotto inoltre che la domanda giurisdiz-	
	ionale di adeguamento della pensione di reversibilità formulata da Omissis	
	sarebbe inammissibile in quanto non preceduta da istanza amministrativa.	

	Sulle deduzioni di parte resistente, il ricorrente non ha formulato osservazioni.	
	Il Giudice, ritenendo necessario un approfondimento sulle deduzioni del resi-	
	stente in punto di ammissibilità, su concorde volontà delle parti, con ordinanza	
	a verbale, ha assegnato il termine del 30.11.2023 per il deposito di note difen-	
	sive e rinviato il giudizio al ruolo del 31.1.2024.	
	Nel termine assegnato nessuna delle parti ha depositato memorie difensive.	
	Con atto depositato il 2.1.2024, a firma dei procuratori in atti, ha dispiegato	
	intervento volontario Omissis, figlia dell'originario ricorrente, insistendo per	
	l'accoglimento del ricorso e per la corresponsione a proprio favore, nelle quote	
	di legge, dei reclamati maggiori ratei pensionistici. Non risulta depositata la	
	prova delle avvenute notificazioni a controparti dell'atto di intervento.	
	Alla pubblica udienza del 31.1.2024 per il ricorrente l'avv. Francesco Vi-	
	sciotto, delegato, ha insistito per l'accoglimento della domanda, previa dichia-	
	razione di ammissibilità dell'intervento volontario di Omissis. Per il resistente	
	l'avv. Alberto Fuochi ha chiesto il rinvio per l'esame dell'intervento volonta-	
	rio. La difesa del ricorrente non si è opposta. Con provvedimento a verbale il	
	giudizio è stato quindi rinviato al ruolo del 17.4.2024, dando atto che le parti	
	non saranno ulteriormente avviate.	
	Con memoria depositata il 29.3.2024 la difesa del resistente ha ulteriormente	
	argomentato la pretesa inammissibilità del ricorso di Omissis che, non essendo	
	erede dell'originario ricorrente, non avrebbe alcun titolo sulle somme che sono	
	entrate nell'asse ereditario di quest'ultimo. La stessa avrebbe invece titolo per	
	la riliquidazione della pensione di reversibilità, calcolata in base all'incre-	
	mento della maggiorazione per esposizione ad amianto del ricorrente origina-	
	rio. Tuttavia, non avendo presentato alcuna domanda amministrativa di	

	riliquidazione della pensione di reversibilità, la domanda giudiziale sarebbe	
	improponibile. Quanto alla posizione dell'interveniente volontaria Omissis	
	viene eccepita la prescrizione a far data dal quinquennio anteriore alla do-	
	manda amministrativa presentata dal ricorrente originario in data 30.12.2019.	
	Alla pubblica udienza del 17 aprile 2024 è presente per il ricorrente l'avv.	
	Francesco Visciotta, delegato, che insiste per l'accoglimento del ricorso come	
	in atti. Per l'INPS l'avv. Patrizia Sanguinetti si richiama e insiste come in atti.	
	Il giudizio veniva quindi definito con la lettura del dispositivo in udienza.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'odierno ricorrente ha chiesto a questa Corte l'accertamento ai fini previden-	
	ziali del beneficio di cui alla legge n. 257/1992, art. 13, co. 8, atteso il mancato	
	riconoscimento dello stesso da parte dell'Amministrazione, formalmente com-	
	pulsata.	
	In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità del dispiegato inter-	
	vento volontario di Omissis.	
	Con ordinanza n. 6/2022 veniva assegnato al procuratore costituito termine a	
	difesa, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo, per compulsare gli eredi del ri-	
	corrente, deceduto, cui spettava proseguire il giudizio.	
	Con sentenza ordinanza n. 55/2022 veniva dichiarata la prosecuzione del giu-	
	dizio in epigrafe nei confronti di Omissis.	
	L'atto di intervento di Omissis, figlia dell'originario ricorrente, non risulta no-	
	tificato alle controparti, in violazione di quanto prescritto dall'art. 160, c. 3,	
	c.g.c.. L'intervento, inoltre, è avvenuto oltre il termine all'uopo fissato con la	
	predetta ordinanza n. 6/2022. Per tali ragioni, lo stesso deve essere dichiarato	

	inammissibile.	
	Parimenti inammissibile deve essere dichiarata la domanda in prosecuzione di	
	Omissis, già coniuge dell'originario ricorrente.	
	Nella discussione pubblica del 25.10.2023 la difesa dell'Amministrazione pre-	
	videnziale ha dedotto che odierno attore, già coniuge dell'originario ricorrente,	
	non sarebbe erede di quest'ultimo, con conseguente inammissibilità/infonda-	
	tezza della domanda per carenza di legittimazione attiva. Ha inoltre dedotto	
	che la domanda giurisdizionale di adeguamento della pensione di reversibilità	
	formulata da Omissis sarebbe inammissibile in quanto non preceduta da	
	istanza amministrativa. Sulle deduzioni dell'Amministrazione convenuta, il ri-	
	corrente non ha formulato osservazioni. In esito alla discussione, il giudicante,	
	ritenendo necessario un approfondimento sull'ammissibilità del mezzo, ha as-	
	segnato, ex art. 167, c. 2, c.g.c., su concorde volontà delle parti, il termine del	
	30.11.2023 per il deposito di note difensive e rinviato il giudizio al ruolo del	
	31.1.2024. Nel termine assegnato nessuna delle parti ha depositato memorie	
	difensive. Alla pubblica udienza del 31.1.2024 le parti hanno concordato sul	
	rinvio al ruolo odierno per la valutazione dell'intervento volontario di Omissis.	
	Con memoria depositata il 29.3.2024 la difesa del resistente ha ulteriormente	
	argomentato sulla inammissibilità del ricorso di Omissis ed ha eccepito la pre-	
	scrizione dei ratei spettanti a Omissis, a far data dal quinquennio anteriore alla	
	domanda amministrativa del 30.12.2019.	
	Osserva questo giudicante che il ricorso deve essere deciso allo stato degli atti	
	e sulla scorta delle deduzioni di parte resistente, che non risultano specificata-	
	mente contestate da controparte costituita (artt. 7 e 95 c.g.c.).	
	Ebbene, quanto alla dedotta inammissibilità per difetto della qualità di erede	

	in capo a Omissis, deve rilevarsi che la questione è stata già risolta con la pre-	
	detta sentenza-ordinanza n. 55/2022.	
	Diversa deve essere invece la conclusione quanto alla dedotta inammissibilità,	
	in quanto non preceduta da istanza amministrativa, della domanda giurisdizio-	
	nale di adeguamento della pensione di reversibilità formulata da Omissis.	
	Nella giurisprudenza del giudice di legittimità è stato affermato che la do-	
	manda di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, prevista	
	dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, deve essere prece-	
	duta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente com-	
	petente all'erogazione della prestazione, che ha carattere costitutivo (Cass., sez.	
	VI, L, n. 11574/2015). Nel caso di specie la domanda amministrativa risulta	
	presentata dall'originario ricorrente. Tuttavia, come rilevato dal resistente,	
	Omissis, titolare di pensione di reversibilità, non ha formulato domanda am-	
	ministrativa di riliquidazione di quest'ultima, sulla scorta dell'incremento	
	della maggiorazione per esposizione ad amianto spettante al ricorrente origi-	
	nario. A fronte della suddetta deduzione del resistente, parte ricorrente nulla	
	ha osservato nella discussione orale. La stessa parte, inoltre, non ha depositato	
	alcuna memoria difensiva nel termine all'uopo assegnato proprio per l'appro-	
	fondimento della dedotta inammissibilità della domanda. Alla stregua delle	
	considerazioni che precedono, pertanto, si impone la declaratoria di inammis-	
	sibilità anche della domanda di Omissis.	
	Le spese possono essere integralmente compensate stante la definizione del	
	giudizio su questioni preliminari.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in	

[illegible]

	- inammissibile l'intervento volontario di Omissis;	
--	---	--

- inammissibile la domanda in prosecuzione di Omissis.	
--	--

	Spese compensate.	
--	-------------------	--

	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
--	--	--

	Così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.	
--	---	--

	IL GIUDICE	
--	------------	--

	Antonino Grasso	
--	-----------------	--

	F.to digitalmente	
--	-------------------	--

Depositata in Segreteria il 23 aprile 2024	
--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

